



Sentenza n.43/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Iacubino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 4059/PM del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza di:

Omissis Omissis (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Bava (PEC: leonardo.bava@ordineavvgenova.it), e dall'avv. Annamaria Passarella (PEC: avvannamariapassarella@puntopec.it), elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultima in Via F. De Attellis, 11 - 86100 - Campobasso;

contro

INPS, sedente in Roma in Via Ciriaco il Grande, n. 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Testa (PEC: avv.antonella.testa@postacert.INPS.gov.it), elettivamente domiciliato in Campobasso alla Via Zurlo, n. 11.

Oggetto: accertamento del diritto ad esenzione fiscale su trattamento pensionistico.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 luglio 2025, l'avvocata Annamaria Passarella per il ricorrente, l'avvocata Antonella Testa per l'INPS, come da

verbale.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. – Con ricorso ritualmente depositato in segreteria e notificato alla controparte il sig.Omissis, premesso di essere titolare di trattamento pensionistico quale *soggetto equiparato a vittima del dovere*, agisce in giudizio per ottenere l'accertamento del diritto all'esenzione fiscale sulla sua pensione Cat. Omissis n. omissis, secondo le previsioni di cui all'art. 3, comma 2, della Legge n.206/2004 e di cui all'art. 1, comma 211 della Legge n. 232/2016, vigente dall'1/1/2017. Vinte le spese, con distrazione.

A tal fine premette in fatto di essere stato riconosciuto, con decreto del Ministero della Difesa, *soggetto equiparato a vittima del dovere* per le particolari condizioni ambientali e operative, dopo che gli è stata diagnosticato “*deficit disventilatorio di tipo misto, con componente restrittiva di grado moderata, associato a quadro radiologico di fibrosi con placche pleuriche e compatibile con pregressa esposizione ad amianto*”, con conseguente concessione dei relativi benefici assistenziali.

Ragion per cui, intervenuta la disposizione dell'art. 1 comma 211 della l. 232/16, ha chiesto all'INPS in data 4/9/2024 di esentare la sua pensione.

L'INPS ha risposto negativamente, sostenendo che “*Il trattamento pensionistico di cui è beneficiario, iscrizione n. omissis, non risulta erogato a causa dello svolgersi difatti ed eventi per i quali è stato riconosciuto Equiparato alle Vittime del Dovere...*”. Tale circostanza è stata ritenuta ostativa all'applicazione del beneficio richiesto.

Ritiene che la risposta negativa opposta dall'INPS derivi da un'errata

interpretazione – peraltro sostenuta anche dalla stessa Agenzia delle Entrate – e che sia *contra legem*, considerato che la norma ha previsto un beneficio soggettivo che compete identicamente: sia alla vittima del dovere sopravvissuta ex art. 1 comma 563 e 564 della l. 266/05 (che, a seguito della declaratoria dello status, è tale con qualunque percentuale indennizzabile, anche l'1%); che (nel caso di decesso della *vittima* cui sia stato attribuito lo *status* per tale decesso) ai superstiti.

A suo avviso tale opzione si evince dal dato testuale della norma, che chiaramente dispone senza alcuna limitazione su una specifica tipologia di pensione che *"ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3. comma 2, della legge 3 agosto 2004. n. 206. in materia di esenzione dall'imposta sui redditi"*. La norma si riferirebbe *"ai trattamenti pensionistici in generale spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti"*.

Richiama quindi le norme che regolano la figura giuridica di vittima del dovere, le quali chiaramente non limiterebbero il beneficio solo ed esclusivamente ad alcuni tipi di pensione (in ipotesi, solo a quelle che traggono origine dall'evento, come ad esempio potrebbe essere una pensione privilegiata), anche perché dette norme di seguito alla destinazione della esenzione alle vittime del dovere contengono solo le varie casistiche di chi possa essere dichiarato tale, senza invece prevedere un riferimento specifico a forme particolari di pensione (e senza che l'esenzione dal 01/01/2017 sia intesa riferirsi ai benefici assistenziali

che competono alle vittime del dovere, che erano già geneticamente esentasse prima ancora della norma dell'art. 1 co. 211 della l. 232/16).

Segnala che a seguito del proliferare di cause in tema rimborso avviate nelle varie Corti di Giustizia Tributaria avverso l'Agenzia delle Entrate – provocato dall'ingiusta ritenuta alla fonte praticata dall'INPS – la questione interpretativa che occupa è stata risolta dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, la quale ha confermato le sentenze tributarie di merito che avevano accolto la domanda di rimborso di quanto erroneamente trattenuto da INPS sulle pensioni di vittime del dovere e/o superstiti non legate all'evento (cita Cass., Sez. Trib., 15023/24 e, identicamente, Cass., Sez. Trib., 15115/24, 15121/24, 15056/24).

Anche in punto giurisdizione richiama giurisprudenza: della Suprema Corte secondo cui spetta al giudice contabile decidere sulle controversie tra sostituto di imposta e pensionato inerenti alle pensioni pubbliche (Cass. civ., Sez. V, 30/09/2019, n. 24298, a mente della quale “6.4. Nella specie, la domanda di rimborso riguarda le ritenute Irpef operate dall'ente previdenziale sulla pensione privilegiata, sicchè l'accertamento della esistenza del preteso credito attiene al trattamento pensionistico, che identifica il *petitum* sostanziale della domanda, e pertanto, il giudice del rapporto è il giudice contabile”); della Corte dei conti espressasi sul tema del recupero al netto della trattenuta Irpef, vertendo tale questione sulla quantificazione della pensione (C. conti, IIA, n. 362/18, nonché su un caso analogo a quello di specie, C. conti, Sez. giur. Liguria, n. 108/2022, secondo cui «1.1. ... La Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito che “le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle

ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di diritto cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario" (ex multis, Cass., Sez. V Civ., n. 24298/2019, cfr. anche Cass., SS. UU., n. 19289/2012). 1.2. Nella fattispecie, la controversia verte non soltanto sull'applicazione della normativa tributaria, ma anche sul rapporto pensionistico e sulla correttezza della quantificazione dell'importo erogato al ricorrente dall'INPS. Deve, pertanto, essere affermata la giurisdizione di questa Corte».

Infine, precisa che nel caso di specie non si richiede alcuna estensione del giudicato, bensì che l'art. 1 comma 211 della l. 232/2016 venga interpretato correttamente, dando luogo alla declaratoria del diritto all'esenzione Irpef sulla pensione del sig. Omissis, con conseguente condanna dell'INPS a provvedere in merito.

In data 25 marzo 2025 e 3 luglio 2025 la difesa del ricorrente ha poi depositato ulteriori pronunce giurisprudenziali a sostegno della domanda.

2. – Resiste l'INPS, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione di questa Corte e il proprio difetto di legittimazione passiva, emergendo dalle sentenze della Sezione Tributaria della Suprema Corte, richiamate dalla controparte, che la materia fiscale (ovvero l'*an* ed il *quantum* dell'imposizione fiscale) non appartiene alle competenze istituzionali dell'INPS, che si limita ad erogare la prestazione pensionistica e a dedurre la normale imposizione fiscale quale mero sostituto di imposta per conto dell'Agenzia delle Entrate; di conseguenza, non vi è giurisdizione del giudice delle pensioni sulla materia

oggetto di causa.

Nel merito contesta la tesi di controparte che tenta di estendere il beneficio dell'esenzione fiscale su qualsiasi pensione percepita come se si trattasse di una connotazione soggettiva della parte.

Precisa che al ricorrente con decreto del Ministero della difesa del 2024 è stata concessa la speciale elargizione di cui al D.P.R. n. 243/2006 specificando che la medesima, non avendo natura pensionistica ma indennitaria, è esente da imposizione fiscale *ex lege* n. 407/1988; che è stata, quindi, l'Amministrazione di appartenenza ad apporre il vincolo di esenzione fiscale sulla base della specifica prestazione riconosciuta che, non essendo un trattamento pensionistico, non è erogata dall'INPS ma direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze; che sempre il Ministero della difesa, con decreto n. omissis/omissis aveva in precedenza concesso la pensione privilegiata con decorrenza 1/10/1997 per la patologia "*spondiloartrosi diffusa*", pensione - *iscrizione n. omissis*, attualmente in godimento da parte del ricorrente in sostituzione del trattamento ordinario originariamente attribuito, precisa l'INPS - concessa per una patologia del tutto diversa rispetto a quelle che hanno dato luogo al riconoscimento della qualità di *soggetto equiparato alle vittime del dovere* di cui al verbale del 7/6/2023, alla base della speciale elargizione, fiscalmente esente.

Di conseguenza, del tutto abnorme sarebbe un'interpretazione ampliativa della lettera della legge, giacché sono solo le varie specifiche provvidenze (tutte a carico del Ministero dell'economia) ad essere esentate fiscalmente (in quanto indennizzi) e non anche la generalità dei trattamenti pensionistici erogati

dall'INPS (su base contributiva), tra cui quelli per i quali – a monte – non vi è alcun rapporto di collegamento tra le patologie riportate nell'esercizio del dovere e il trattamento conseguito, come nel caso di specie.

Ragion per cui le interpretazioni ampliative seguite dalla Suprema Corte non coglierebbero l'effettiva *ratio* della speciale provvidenza fiscale che in tanto ha senso in quanto fornisce una tutela piena alle vittime del dovere che effettivamente si possano considerare tali in quanto – in ragione del servizio prestato – abbiano anche riportato lesioni personali o malattie, titolo a loro volta di provvidenze speciali.

Eccepisce, infine, la prescrizione quinquennale del diritto a ritroso quantomeno dalla domanda del 4/9/2024 (4/9/2019), ritenendo prescritti i ratei dall'1/1/2017 al 30/8/2019.

3. – Nell'odierna udienza, l'avvocata Annamaria Passarella per il ricorrente e l'avvocata Testa per l'INPS, si sono riportate agli scritti difensivi precisando la prima che l'estensione richiesta riguarda anche la pensione di *iscrizione n. omissis*.

La causa è quindi passata in decisione come da dispositivo di seguito trascritto, letto in udienza.

4. – L'oggetto del presente contendere è il riconoscimento dell'esenzione dall'IRPEF a valere sul trattamento pensionistico in godimento, in virtù dell'attribuzione al ricorrente dello *status* di “soggetto equiparato a vittima del dovere”, ai sensi dell'art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di

cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi".

Il ricorrente, quindi, non postula il riconoscimento dello *status* qualificante l'applicazione della suddetta normativa fiscale, atteso che esso risulta – e non è contestato – dal decreto ministeriale prodotto in atti, quanto l'applicazione della norma che ha esteso anche alle vittime del dovere i vantaggi (tra cui anche quello fiscale relativo all'esenzione IRPEF) originariamente previsti esclusivamente per le vittime del terrorismo.

In punto di giurisdizione, ad avviso del giudicante, come affermato da precedente e condivisibile giurisprudenza, sia della Suprema Corte (efficacemente citata dal ricorrente: Cass. civ., Sez. V, n. 24298/2019) che contabile (Sez. giur. Toscana, nn. 17 e 18/2025; *id.*: Sez. Liguria, n. 108/2022, non appellata sul punto), la presente controversia rientra nella *potestas iudicandi* di questa Corte: «2.2. La giurisprudenza di legittimità ha, parimenti, affermato che “le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, [...] trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario” (Cass., Sez.

lav., n. 23417/2021; Cass., Sez. un., n. 19289/2012), escludendo la giurisdizione tributaria e, così, fornendo conferma ad una lettura omnicomprensiva della giurisdizione attribuita dal Legislatore alla Corte dei conti quale Giudice delle pensioni, da ritenersi estesa anche a controversie, quali quella presente, concernenti non la sola applicazione della normativa tributaria, bensì il rapporto pensionistico negli aspetti riferibili alla correttezza della quantificazione dell'importo erogato al ricorrente dall'INPS (in termini, Corte dei conti, Sez. Liguria, n. 108/2022 e Cass., Sez. V, n. 24298/2019, ivi richiamata)».

Non sussiste nemmeno l'invocato difetto di legittimazione passiva: nel caso di specie l'INPS è stato evocato in giudizio quale sostituto d'imposta in relazione ad una domanda di riconoscimento non del rimborso delle trattenute Irpef già operate dall'Istituto (da qui, peraltro, l'inammissibilità dell'eccepita prescrizione da questi sollevata), bensì di accertamento del diritto all'esenzione di tale imposta in riferimento al trattamento pensionistico in godimento, sulla base di una norma che la prevede quale soggetto equiparato a *vittima del dovere*; donde l'INPS ha la capacità di stare in giudizio in quanto, come sostituto d'imposta ex art. 64 del D.P.R. n. 600/1973, in caso di accoglimento della domanda è tenuto a cessare in futuro le pertinenti trattenute, in adempimento di un obbligo asseritamente discendente direttamente dalla legge. Analogamente a quanto ha fatto il Ministero della difesa nel caso della concessione al ricorrente della speciale elargizione di cui al D.P.R. n. 243/2006, operando anche il datore di lavoro come sostituto d'imposta.

5. – Nel merito, la domanda è fondata.

Di recente la Sezione I di Appello di questa Corte, con sentenza n. 39 del 24/03/2025, cui si rimanda, *amplius*, in punto motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, comma 2 lett. d) c.g.c. e all'art. 17, comma 1, disp. att., c.g.c., nel richiamare diffusa giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto applicabili i benefici fiscali di cui si discute dall'1/01/2017 (Cass. 11/07/2023, n. 19789; Cass. 25/10/2023, n. 29549; Cass. 05/10/2023, n. 28051), ha affermato che *"in tema pensionistico l'equiparazione tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata ed il terrorismo è stata effettivamente realizzata dal legislatore italiano da tale data), ma anche con la giurisprudenza della Suprema Corte che ha evidenziato che, ove alle vittime del dovere sia esteso uno dei benefici previsti per le vittime del terrorismo, la misura del beneficio debba essere analoga, per evitare ingiustificate disparità di trattamento (Cass., Sez. U., 27/03/2017, n. 7761, con richiami di giurisprudenza amministrativa)."*

In tale prospettiva è stato ritenuto che il beneficio dell'esenzione dall'Irpef valga per la pensione di cui gode la persona riconosciuta vittima del dovere o ad essa equiparato, come nel caso di specie, a prescindere dalla correlazione con l'evento che ha dato luogo a tale riconoscimento, trattandosi, in definitiva, di un beneficio di natura esclusivamente soggettiva.

Tanto mercè un'interpretazione letterale dell'art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 cit. il quale prevede, in primo luogo, l'estensione dei benefici *"ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266"*.

Quindi, poiché «né la l. n. 466/1980, né la l. n. 302/1990 né, infine, l'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266/2005, questi ultimi già sopra riportati, prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell'assegno vitalizio nonché altri benefici, come l'esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa., deve evidentemente ritenersi che i richiami normativi operati siano funzionali esclusivamente a delimitare l'ambito dei destinatari dell'estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati.

Ciò premesso, deve quindi evidenziarsi che la lettera dell'art. 1, comma 211, cit. estende i benefici, di cui si dirà, a tutti i "trattamenti pensionistici", senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Né alcun argomento in tal senso si ricava dalle norme regolative dei benefici estesi, in particolare dall'art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004» (sent n. 39/2025, cit.).

Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è fondato e va accolto, con la precisazione che – come evidenziato dall'INPS nella sua memoria di costituzione e all'esito della discussione orale – il diritto del ricorrente alla esenzione Irpef va riconosciuto in riferimento al trattamento pensionistico privilegiato iscrizione n. omissis, che risulta essere attualmente in godimento da parte del ricorrente (rinveniente dal decreto del Ministero della Difesa n. omissis/omissis) concesso in sostituzione del trattamento ordinario originariamente attribuito (pensione Cat. OMISSIS n. omissis).

Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei arretrati sollevata dall'INPS, essa, come detto, si appalesa inammissibile, sia perché nessun

arretrato (*recte*: rimborso) è stato chiesto dal ricorrente, sia perché l'eventuale rimborso delle trattenute già versate andrebbe richiesto all'Agenzia delle Entrate nel termine di prescrizione a tali fini previsto dall'art. 38 del DPR n. 602/73 (cfr. anche l'art. 2946 del cod. civ. in tema di prescrizione ordinaria, la cui decorrenza, ex art. 2935 cod. civ., prende avvio dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, salvo diversa disposizione di legge: in termini, cfr. Cass. Civ., Sez. 5, n. 2416/2021, e giurisprudenza ivi richiamata, tra cui Cass. civ. Sez. Trib., n. 5796/2020).

Le spese di lite, atteso che l'intervento chiarificatore della Suprema Corte è intervenuto antecedentemente al deposito del ricorso e risulta peraltro richiamato dallo stesso Istituto nella nota di diniego, qui avversata, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente all'esenzione Irpef sul trattamento pensionistico in godimento, ai sensi dell'art. 2, comma 211, della l. n. 232/2016.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di difesa in favore del ricorrente, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 1.540,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e CPA, se dovuti.

Così deciso in Campobasso, all'esito della pubblica udienza del 10 luglio 2025.

IL GIUDICE

Marcello Iacubino

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 11 luglio 2025

F.to Il Responsabile della segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Marcello Iacubino

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 11 luglio 2025

F.to Il Responsabile della segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*

In esecuzione del provvedimento del G.M, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Campobasso, 11 luglio 2025

F.to Il Responsabile della segreteria
Maria Grazia Sechi (*f.to digitalmente*)